

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "52<sup>a</sup> FOIRE D'ÉTÉ"**

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7.

### **ART. 1 FINALITA'**

1. La manifestazione "Foire d'été" ha lo scopo di promuovere e pubblicizzare l'artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione".
2. L'evento è riservato ai produttori iscritti nel registro di cui alla legge regionale 2/2003 per l'esclusiva esposizione di prodotti realizzati in Valle d'Aosta.
3. La Foire d'été, disciplinata dalla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 concernente le manifestazioni fieristiche, si svolge il 1° agosto 2020 lungo le vie del centro storico di Aosta. L'evento si sviluppa inoltre attraverso l'iniziativa denominata "Atelier des Métiers", di cui all'articolo 7, che si svolge dal 30 luglio al 2 agosto 2020 compreso.

### **ART. 2 CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

1. Il numero massimo degli espositori è fissato in 600 unità. Dal computo sono escluse le imprese partecipanti a "l'Atelier des Métiers".
2. Sono invitati a partecipare alla Foire d'été:
  - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie dell'artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, d'ora in avanti definito "settore tradizionale";
  - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata, d'ora in avanti definito "settore equiparato".
3. Nel caso in cui i produttori, che hanno risposto agli inviti, siano superiori al limite massimo di 600 come previsto al punto 1, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
  - a) produzione di manufatti appartenenti al settore tradizionale;
  - b) produzione di manufatti appartenenti al settore equiparato;
  - c) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
  - d) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
  - e) più alto numero di presenze alla Foire d'été, conteggiate a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
  - f) maggiore anzianità anagrafica.

4. Nel caso di residua disponibilità di posti sono ammessi anche altri produttori, professionali e non, iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), ovvero all'art. 7, comma 4 della legge regionale 2/2003, d'ora in avanti definito "settore non tradizionale". Questi ultimi non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione, di cui al punto 4 precedente, sia superiore al residuo dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
  - b) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
  - c) più alto numero di presenze alla Foire d'été a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
  - d) maggiore anzianità anagrafica.
6. Gli espositori del settore tradizionale o del settore equiparato intenzionati a esporre anche manufatti del settore non tradizionale, lo dichiarano nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso la loro partecipazione alla manifestazione è subordinata alla loro posizione utile all'interno della graduatoria del settore non tradizionale e il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione non tradizionale.
7. Gli espositori del settore tradizionale intenzionati a esporre anche manufatti compresi nelle categorie del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica devono segnalarlo nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione del settore stesso.
8. Entro il 28 luglio 2020, nell'atrio dell'Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato, in piazza della Repubblica n. 15, sono affissi gli elenchi degli artigiani ammessi alla manifestazione, nonché la loro posizione nel percorso Fiera.
9. I produttori che dovessero far pervenire una rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 5 giorni precedenti l'evento possono essere sostituiti da altri appartenenti allo stesso settore, secondo l'ordine di graduatoria, se esistente, e, in subordine, da produttori che abbiano presentato domanda oltre il termine previsto; tali adesioni o domande sono prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.
10. Le adesioni alla 52<sup>a</sup> Foire d'été potranno pervenire entro **giovedì 30 aprile 2020**, con le seguenti modalità:
  - a. artigiani del **settore tradizionale ed equiparato**:
    - a mezzo posta; le domande saranno accolte solo se pervenute entro il termine sopra stabilito alla Struttura attività artigianali e di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - P.zza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA
    - consegna a mano; negli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione, in piazza della Repubblica n.15, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.30. Il 30 aprile 2020, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l'orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30;
    - trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo industria\_artigianato\_energia@pec.regione.vda.it;

- presentazione on line sul sito *www.regione.vda.it* – canali tematici – Artigianato, previa autenticazione con TS-CNS; accedendo a questo servizio non sarà necessaria la presentazione della domanda cartacea.
- b. produttori del “**settore non tradizionale**”:
- a mezzo posta; le domande saranno accolte solo se pervenute alla Struttura attività artigianali e di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - piazza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA entro il termine stabilito;
  - consegna a mano; negli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione, in piazza della Repubblica n. 15, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.30. Il 30 aprile 2020, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30.
- c. Le adesioni **all’Atelier des Métiers** potranno pervenire con le seguenti modalità entro il termine stabilito, ovvero il 30 aprile 2020:
- on line sul sito *www.regione.vda.it* – canali tematici – Artigianato, previa autenticazione con TS-CNS o security card regionale;
  - trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo *industria\_artigianato\_energia@pec.regione.vda.it*;
- d. Per i **Maestri artigiani** non più titolari di impresa sono ammesse le seguenti ulteriori modalità di presentazione dell’adesione:
- a mezzo posta; le domande saranno accolte solo se pervenute alla Struttura attività artigianali e di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - P.zza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA entro il termine stabilito;
  - consegna a mano; negli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione, in piazza della Repubblica n. 15, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00. Il 30 aprile 2020, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30;
  - presentazione on line sul sito *www.regione.vda.it* – canali tematici – Artigianato, previa autenticazione con TS-CNS; accedendo a questo servizio non sarà necessaria la presentazione della domanda cartacea.
11. I tempi per evadere le richieste di adesione sono prefissati in massimo 120 giorni dalla data di approvazione con deliberazione della Giunta regionale del presente Regolamento.

### **ART. 3 PRODUZIONE AMMISSIBILE**

1. I materiali e le lavorazioni ammissibili per i settori tradizionale ed equiparato sono definiti dalle sotto riportate deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 3601 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni in rame e ceramica;
  - n. 3603 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni tradizionali;
  - n. 4914 del 22 dicembre 2003, riguardante le lavorazioni in oro e argento;
  - n. 3086 del 23 settembre 2005, riguardante i materiali tradizionali ammissibili e le essenze legnose;
  - n. 3876 del 15 dicembre 2006, riguardante i materiali lapidei;

- *n. 2106 del 3 agosto 2007, riguardante il vetro.*

Le suddette deliberazioni sono visionabili sul sito regionale.

2. Nel settore non tradizionale è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale e lavorazione, purché quest'ultima sia interamente realizzata in Valle d'Aosta, con tecniche prevalentemente manuali.

## **ART. 4**

### **ADESIONE DEI PRODUTTORI DEL SETTORE TRADIZIONALE ED EQUIPARATO**

1. I produttori del settore tradizionale ed equiparato, invitati a partecipare alla manifestazione attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'Amministrazione regionale, diffuso sulle maggiori testate locali, devono confermare la loro partecipazione inviando/consegnando, entro il termine fissato dalla Struttura attività artigianali e di tradizione, il modulo di "Conferma di adesione", secondo le indicazioni indicate nel precedente art. 2, comma 10, punto a) e pubblicato sul sito regionale, sezione Artigianato, oppure reperibile presso gli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione.

Nel modulo il produttore deve dichiarare:

- a) a quali categorie, fra quelle di cui all'articolo 3 della legge regionale 2/2003, fanno capo gli oggetti che intende esporre;
  - b) la categoria prevalente, in caso di produzione di oggetti appartenenti a categorie differenti,;
  - c) che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate siano quelle ammissibili;
  - d) che espone oggetti esclusivamente di sua produzione.
2. Eventuali adesioni incomplete possono essere sanate, su richiesta della Struttura attività artigianali e di tradizione, entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla manifestazione.
  3. L'adesione all'evento presuppone:
    - la conoscenza della legge regionale n. 2/2003, delle deliberazioni di attuazione della Giunta regionale e del presente regolamento;
    - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti;
    - la disponibilità ad accettare eventuali sopralluoghi nei laboratori di produzione effettuati dalla Struttura attività artigianali e di tradizione, in accordo con l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal Dirigente della Struttura competente;
    - la piena disponibilità a effettuare, su richiesta, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

## **ART. 5**

### **ADESIONE DEI PRODUTTORI DEL SETTORE NON TRADIZIONALE**

1. I produttori del settore non tradizionale, invitati a partecipare alla manifestazione attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'Amministrazione regionale, diffuso sulle maggiori testate locali, devono confermare la loro partecipazione inviando/consegnando, entro il 30 aprile 2020, il modulo di "Conferma di adesione", pubblicato sul sito regionale, sezione Artigianato, oppure reperibile presso gli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione.

Nella domanda il produttore deve dichiarare:

- a) la tipologia degli oggetti in esposizione;
  - b) l'impegno a esporre esclusivamente oggetti di propria produzione.
2. L'iscrizione alla manifestazione deve avvenire secondo le modalità indicate nel precedente art. 2, comma 10, punto b).
  3. Eventuali domande incomplete possono essere sanate, su richiesta della Struttura attività artigianali e di tradizione entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla partecipazione alla Foire d'été.
  4. L'adesione alla manifestazione presuppone:
    - la conoscenza della legge regionale n. 2/2003 e delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione;
    - la conoscenza del presente regolamento;
    - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti;
    - la disponibilità ad accettare eventuali sopralluoghi nei laboratori di produzione effettuati dalla Struttura competente, in accordo con l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal Dirigente della Struttura competente;
    - la piena disponibilità a effettuare, su richiesta, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

## **ART. 6**

### **SVOLGIMENTO DELLA FIERA**

1. Gli orari di svolgimento della "Foire d'été" sono dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
2. Gli orari di allestimento e smontaggio, nonché le prescrizioni per il transito veicolare, saranno comunicati agli espositori, unitamente all'invio del cartello indicativo del banco/stand.
3. L'esposizione dei banchi avviene lungo il seguente percorso: via Sant'Anselmo, via Porta Praetoria, piazza Chanoux, via De Tillier, via E. Aubert, via Croce di Città, piazza Roncas, via Martinet, via De Sales e Via Xavier de Maistre. Eventuali variazioni del percorso adottate dalla Struttura attività artigianali e di tradizione saranno debitamente comunicate agli interessati.
4. I cartelli indicativi del banco assegnato sono inviati direttamente ai produttori, professionali e non, al loro domicilio, a cura della Struttura attività artigianali e di tradizione, per essere esposti in modo ben visibile sul banco, al fine di assicurare l'opportuna informazione ai visitatori e consentire gli eventuali controlli.
5. Gli spazi sono assegnati in applicazione dei seguenti principi:
  - a) salvaguardia, nei limiti del possibile, dell'ubicazione nella precedente edizione (principio della "conservazione del posto" già assegnato) per il solo settore tradizionale e del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
  - b) accorpamento dei banchi appartenenti all'artigianato di tradizione lungo l'asse viario che collega via Sant'Anselmo con piazza della Repubblica e la sua intersezione costituita da via Croce di Città e zone limitrofe;
  - c) assegnazione degli spazi periferici tra quelli destinati all'artigianato di tradizione agli espositori con minore anzianità espositiva e ai produttori che, pur avendo aderito all'invito, non hanno partecipato all'ultima edizione della Foire d'été, senza darne comunicazione, come previsto dall'articolo 9 del presente regolamento;

- d) creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, riservata al settore equiparato;
- e) eventuale creazione di una zona, a prolungamento dello spazio destinato all'artigianato di tradizione, da riservare ai produttori di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2003.
- La Struttura Attività artigianali e di tradizione può, per particolari esigenze organizzative e di safety, può disporre assegnazioni diverse rispetto a quelle previste nei punti precedenti.
6. Gli artigiani hanno a disposizione, per l'esposizione dei loro manufatti:
- un banco distribuito dalla Struttura attività artigianali e di tradizione, della dimensione di circa cm 150x70. E' consentito l'utilizzo di banchi diversi, fino a un ingombro massimo di cm 200x70;
  - uno spazio di circa cm 300x70, ai produttori del settore mobili dislocati lungo le vie.
- E' vietato il montaggio di scaffalature (alzatine) e tettoie che limitino, anche solo parzialmente, la visione dei retrostanti esercizi commerciali, salvo diverso accordo con il commerciante. **Per ragioni di sicurezza e in particolare per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso è vietato inoltre l'impiego di gazebi o strutture assimilabili.**
7. La rinuncia all'assegnazione del banco deve pervenire in forma scritta almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. In tal caso l'interessato non perde il diritto alla riassegnazione del posto dell'anno precedente a meno che lo stesso abbia rinunciato per 2 anni consecutivi.
8. La rinuncia tardiva nonché la mancata occupazione del banco da parte dell'avente diritto devono essere adeguatamente motivate, per iscritto, al più tardi entro i 10 gg successivi allo svolgimento della manifestazione. In caso di mancata comunicazione e nel caso l'ufficio organizzatore non accolga le giustificazioni presentate, il titolare del banco perde il diritto alla riassegnazione del posto della precedente edizione.
9. In caso di decesso di un espositore, è consentita, per una sola edizione, su domanda anche di uno solo degli eredi, l'assegnazione di un banco "in memoria di...", con mantenimento dell'ubicazione lungo il percorso fieristico.

## **ART. 7**

### **“L'ATELIER DES METIERS”**

1. All'interno della manifestazione è allestito un padiglione "Atelier des Métiers" riservato esclusivamente ai produttori professionali e ai Maestri Artigiani (limitatamente alle produzioni per cui risultano iscritti nell'Albo dei Maestri Artigiani) per l'esposizione e la vendita di prodotti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2003.
2. Il padiglione "Atelier des Métiers" si svolge dal 30 luglio al 2 agosto 2020, dalle 10.00 alle 22.00, tranne il 2 agosto la cui chiusura è anticipata alle ore 20.00.
3. Gli assegnatari di spazi nell'Atelier des Métiers, in accordo con la Struttura attività artigianali e di tradizione, avranno la possibilità di effettuare dimostrazioni delle tecniche manuali per la realizzazione della propria produzione negli spazi e negli orari concordati.

4. E' fissato il tetto massimo di 16 mobiliari e 44 espositori delle altre categorie ammesse, in considerazione della disponibilità degli spazi, della dimensione e delle caratteristiche delle strutture commisurate alla superficie della piazza Chanoux. Qualora le richieste pervenute superino le disponibilità di cui sopra, si procede alla formazione di una graduatoria, secondo le seguenti priorità:

- espositori professionali del settore tradizionale;
- maestri artigiani non più titolari di impresa;
- espositori professionali del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica.

In caso di parità precede l'espositore con maggiore anzianità di partecipazione all'Atelier des Métiers, nel proprio settore di appartenenza. In caso di ulteriore parità è data precedenza alle imprese con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale n. 34/2011.

5. L'Amministrazione regionale fornisce servizi di informazione, vigilanza e pulizia ma non garantisce l'assistenza alle singole postazioni nelle quali non è ammesso l'accesso dei visitatori in assenza dei titolari. La presenza degli espositori o di loro incaricati nelle postazioni assegnate è obbligatoria durante tutto il periodo di apertura. E' consentita la presenza di un solo incaricato per più imprese solo in caso di spazi espositivi condivisi, espressamente concessi.

6. Agli espositori è garantito un allestimento base, sono invece a loro carico eventuali integrazioni e/o sostituzioni degli elementi proposti, concordando le modifiche direttamente con l'impresa allestitrice individuata dalla Struttura attività artigianali e di tradizione. Ogni eventuale arredo o allestimento che l'espositore volesse presentare in modo autonomo dovrà essere preventivamente concordato con la Struttura competente.

7. I produttori professionali che partecipano all'iniziativa possono, aderendo all'invito, ottenere anche un banco lungo il percorso della Fiera. E' negata la partecipazione personale a soci e amministratori di società e cooperative per la presentazione della produzione relativa alla categoria già esposta in Atelier des Métiers.

8. I produttori invitati a partecipare alla manifestazione attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'Amministrazione regionale, diffuso sulle maggiori testate locali, devono confermare la loro partecipazione, nelle modalità previste all'art. 2, comma 10, lettera c) o d), entro **la data del 30 aprile 2020**, inviando/consegnando il modulo di "Conferma di adesione" pubblicato sul sito regionale, sezione Artigianato oppure reperibile presso gli uffici della Struttura attività artigianali e di tradizione. Entro la stessa data devono essere richiesti eventuali abbinamenti e/o condivisione di spazi.

9. Nel settore tradizionale sono individuate 3 distinte aree:

- mobili (eventualmente porte o serramenti che possono essere ammessi solo se presentano caratteristiche tali da costituire elemento da arredo);
- sculture (esclusivamente pezzi unici come da definizione contenuta nella DGR n. 3603 del 6.10.2003), sono pertanto esclusi le riproduzioni seriali e gli oggetti d'uso che conservano la propria funzione, ancorché scolpiti;
- oggettistica (produzioni artigianali delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h) ed i) della l.r. 2/2003.

10. E' inoltre individuata un'unica area per i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle

categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata: oro e argento, rame, vetro e ceramica.

11. La superficie è assegnata d'ufficio in base alla progettazione complessiva dell'area espositiva.
12. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà stabilita dalla Struttura attività artigianali e di tradizione in relazione alle domande pervenute per le diverse aree di cui ai precedenti commi 9 e 10.
13. L'assegnazione degli spazi espositivi avviene attraverso le seguenti modalità e procedure:
  - a) sono formate distinte graduatorie per ognuna delle 4 categorie ammesse, in base all'anzianità di partecipazione all'Atelier des Métiers, tenuto conto delle priorità di cui al comma 4;
  - b) i partecipanti sono invitati a un incontro nel corso del quale si procede all'assegnazione degli spazi su chiamata in ordine di graduatoria; in caso di parità, la precedenza è data alle imprese in attività anche in possesso della qualifica di "maestro artigiano" e, in subordine, a sorteggio da eseguirsi al momento;
  - c) alle imprese e ai maestri artigiani assenti all'incontro, gli spazi saranno assegnati d'ufficio nelle aree di competenza;
  - d) al fine di conservare la posizione in graduatoria, gli espositori impossibilitati a presenziare all'incontro per l'assegnazione degli spazi dovranno delegare in forma scritta un altro soggetto;
  - e) in caso di abbinamento fra due imprese la posizione in graduatoria sarà in funzione dell'anzianità media delle imprese interessate;
  - f) all'interno di ognuna delle 3 aree del settore tradizionale (mobili – sculture – oggettistica), su richiesta, è possibile la concessione di spazi adiacenti per i produttori aderenti a un'unica associazione (che abbia depositato atto costitutivo e statuto presso la Struttura attività artigianali e di tradizione); in tal caso la scelta degli spazi sarà effettuata in base all'anzianità media di tutti i richiedenti;
  - g) in caso di abbinamento fra produzioni tradizionali differenti, la posizione in graduatoria sarà considerata nell'area oggettistica; in caso di abbinamento fra settore tradizionale e settore oro, argento, rame, vetro e ceramica, la posizione in graduatoria sarà considerata in quest'ultimo ambito;
  - h) in caso di abbinamento o raggruppamento espressamente richiesto nell'adesione alla manifestazione, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo artigiano.
14. La superficie effettivamente assegnata è comunicata direttamente ai partecipanti in occasione dell'incontro precedentemente richiamato.
15. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'evento, la Struttura attività artigianali e di tradizione comunica ai partecipanti le date e gli orari per l'allestimento degli spazi espositivi. Gli espositori sono tenuti a non allontanarsi dall'area espositiva fino ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
16. Il controllo sull'ammissibilità della produzione esposta è effettuato ai sensi del successivo articolo 8, comma 1.

## **ART. 8 VIGILANZA**

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è attuata:
  - dal personale della Struttura attività artigianali e di tradizione per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
  - da una Commissione di vigilanza nominata con decreto dell'Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, per la verifica dell'ammissibilità del materiale utilizzato per la produzione presentata al concorso, composta da:
    - un rappresentante dell'IVAT;
    - un esperto di essenze lignee individuato dalla Struttura attività artigianali e di tradizione;
    - un esperto di materiali lapidei individuato dalla Struttura attività artigianali e di tradizione;
    - un esperto di tessuti, individuato dalla Struttura attività artigianali e di tradizione

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dall'IVAT.

La Commissione, oltre all'ammissibilità del materiale impiegato nella produzione dei manufatti, può segnalare le situazioni che non risultino pienamente conformi alla legge regionale n. 2/2003 e alle sue delibere attuative e al presente regolamento.

2. In data 25 maggio 2020, alle ore 15,00, nella sala riunioni dell'Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato, in Piazza della Repubblica, 15 in Aosta, la Commissione sarà a disposizione degli espositori per chiarimenti e quesiti legati all'ammissibilità e conformità dei materiali impiegati.
3. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato alla Struttura attività artigianali e di tradizione per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9.
4. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
5. Gli incaricati della vigilanza, nell'ambito delle loro funzioni, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

## **ART. 9 SANZIONI**

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla fiera, da parte del personale della Struttura attività artigianali e di tradizione, nei seguenti casi:
  - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione: in tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
  - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell'esercente commerciale e di verifica del personale della Struttura attività artigianali e di tradizione;
  - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale della Struttura attività artigianali e di tradizione;

- d) cessione del banco assegnato ad altro soggetto;
  - e) esposizione e/o vendita di produzioni non attinenti all'autorizzazione concessa;
  - f) accertamento di comportamenti lesivi dell'immagine e del buon svolgimento della manifestazione.
2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Struttura attività artigianali e di tradizione per un periodo di 14 mesi nei casi di cui al precedente comma 1) e nei seguenti ulteriori casi:
    - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
    - mancata segnalazione dell'impossibilità a partecipare a "l'Atelier des Métiers" almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo giustificati motivi ostativi da valutare da parte della Struttura attività artigianali e di tradizione.
  3. In caso di recidiva per la medesima infrazione il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Struttura attività artigianali e di tradizione è fissato in un periodo di 28 mesi.
  4. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
    - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
    - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui al successivo art. 10, comma 2;
    - mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi del successivo art. 10, comma 3;
    - abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare alla Struttura attività artigianali e di tradizione entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
  5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate in forma scritta da parte della Struttura attività artigianali e di tradizione a manifestazione avvenuta.
  6. A seguito di presentazione di produzione non conforme contestata per due volte in un biennio (decorrente dalla prima contestazione) sarà sospesa l'iscrizione dal registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003.

## **ART. 10**

### **TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori e agli utenti, come fondamentali i diritti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, a un'adeguata informazione e corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
2. La segnalazione deve essere fatta esponendo in modo ben visibile il cartello, inviato dalla Struttura attività artigianali e di tradizione insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzia le lavorazioni in serie all'interno del processo produttivo.
3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come

ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006.

4. Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate.